

N. 15/2019



## **Tribunale Ordinario di Venezia**

### **Sezione I Civile**

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

letta l'istanza presentata da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ai sensi

degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012 in data 28.6.2019 e integrata il 12.7.2019;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza degli istanti in Venezia;

rilevato che gli istanti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

rilevato che gli istanti non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012;

ritenuta, quanto alla \_\_\_\_\_, la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012;

rilevato che \_\_\_\_\_ ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei propri creditori tutti i suoi beni, costituiti da tre beni immobili, siti tutti in Venezia;

osservato, quanto alle modalità di liquidazione dei beni dell'istante, che due dei tre immobili risultano già essere stati aggiudicati nell'ambito della procedura esecutiva, tuttora pendente avanti al Tribunale di Venezia, n. 49/2016 r.g.e., mentre il terzo immobile, pure sottoposto alla procedura esecutiva n. 201/2018 r.g.e. pendente avanti al Tribunale di Venezia, non è

ancora stato liquidato e lo sarà nelle forme di cui all'art. 114 *novies* L. 3/2012 mediante vendita competitiva;

rilevato, quanto alla pensione \_\_\_\_\_, che la stessa è pari ad € 1.800,00 e viene integralmente destinata al pagamento della retta della casa di riposo ove la istante è ricoverata, pari ad € 1.000,00 al mese, al pagamento delle spese mediche documentate (docc. 1 e 2) e alle spese per le utenze (docc. 4 e 5);

osservato che l'istante ha documentato la necessità di un trasferimento a breve in una struttura per persone non autosufficienti (doc. 3), con conseguente aggravio dei costi della retta mensile;

ritenuto, per quanto sopra detto, che appaia corretto non comprendere nella liquidazione la pensione percepita mensilmente \_\_\_\_\_;

osservato, con riferimento al \_\_\_\_\_, che lo stesso ha dichiarato di voler mettere a disposizione della procedura di liquidazione i beni mobili registrati di cui è titolare, del valore di circa € 1.000,00, mentre ha dichiarato di non poter destinare alcunché dei canoni di locazione riscossi e dei proventi della attività svolta (gestione di un B&B) in favore dei creditori;

ritenuto che la documentazione prodotta \_\_\_\_\_ non sia idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica;

osservato, infatti, che l'istante non ha dimesso documentazione che comprovì come egli possa fare fronte alle spese personali e della famiglia, da ultimo quantificate in € 4.000,00 circa mensili (si legga la integrazione depositata il 12.7.2019, pagina 3);

osservato, infatti, che \_\_\_\_\_ percepisce € 11.250,00 annui a titolo di canoni di locazione, mentre non appare ricavare alcun reddito dalla attività

di B&B da poter destinare a sue esigenze personali (si veda, per un prospetto dei redditi lordi dell'attività di B&B, la relazione particolareggiata dell'OCC, pag. 8, da cui risulta che nel 2018 i ricavi del B&B sono stati pari ad € 89,00 annui);

rilevato che anche la moglie \_\_\_\_\_, insegnante precaria, gode di un reddito annuo modesto (doc. 13), che certo non le consente di fare fronte alle ingenti spese mensili della famiglia;

osservato che non sono stati documentati i risparmi personali della moglie dell'istante, cui la famiglia avrebbe attinto per coprire negli anni le spese familiari;

ritenuto che, quindi, non sia possibile ricostruire compiutamente, sulla base della documentazione dimessa, la situazione economica del \_\_\_\_\_ e, in particolare, con quali entrate egli riesca a far fronte alle spese mensili indicate;

osservato che un tanto comporta la inammissibilità della domanda di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *ter* co. 5 L. 3/2012;

#### **P.Q.M.**

- dichiara inammissibile la domanda di liquidazione proposta da

\_\_\_\_\_ ;

- dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti di

\_\_\_\_\_ ;

nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012 la dott. Tatiana Memo;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere

iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la pubblicazione della domanda depositata il 28.6.2019, della integrazione depositata il 12.7.2019 e della relazione particolareggiata dell'OCC presso il sito del Tribunale di Venezia;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;

dichiara la esclusione della pensione percepita da \_\_\_\_\_ dalla procedura di liquidazione;

Si comunichi anche alla dott.ssa Tatiana Memo.

Venezia, 16.7.2019

Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi

